



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERE 204.11.09 (prot. 20630 del 23.12.09)

OGGETTO : Cessione alloggi popolari – Soggetti legittimati all’acquisto – Normativa applicabile.

La l. r. n. 26 del 1963 ha riguardo agli alloggi costruiti o da costruire con il concorso o il contributo della Regione...ai sensi delle disposizioni applicabili alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale. La l. r. n. 43 del 1994, invece, nel disporre l’applicabilità della l. 560/93 con le modifiche indicate, si riferisce in modo più ampio agli alloggi acquisiti , realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o contributo degli enti indicati dall’art. 1, c.1, della l. 560/93.

Gli alloggi riguardati dalla l. r. n. 26 del 1963 vanno venduti all’assegnatario ovvero, in caso di decesso di questo, al coniuge, ai discendenti entro il terzo grado ed agli ascendenti conviventi con l’aspirante (v. l. r. n. 26/63 e art. 23 c. 4 l. r. 2/2002).

Diversamente, gli immobili non compresi nella previsione di cui al suddetto art. 1 l. r. 26/63 e rientranti tra quelli indicati dall’art. 1, c. 4 della l. 560/93 possono essere ceduti, ai sensi del quinto comma dell’art. 2 della l. r. 43/94 (aggiunto dall’art. 23 l. r. 2/2002) agli assegnatari o ai loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni.

L.n. 560/93

L. r. n. 26/63

L.r. n. 43/94

Voci : EDILIZIA E URBANISTICA

Redattore: Dott. Buttafuoco

V: Dir. Pos. 2

